



Amissima Assicurazioni S.p.A. Fondata nel 1963 - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa e Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. - Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia T +39 02 30761 F +39 02 3086125 - Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano CF e PI 01677750158 REA MI 624493 - Albo Imprese Ivass 1.00031 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93) amissima@pec.amissima.it - www.amissimagruppo.it

| | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| Polizza Danni Accidentali ai Veicoli n. 821449969 | | |
| Agenzia NAPOLI GENERALE 1901 | | Cod.Ag. 001901 Sub. 001901000025 |
| Contraente AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA UDINE | | |
| Codice fiscale - Partita IVA 02801610300 | | |
| Indirizzo/Sede legale: VIA POZZUOLO, 330 | | |
| C.A.P. 33100 | Località UDINE | Provincia UD |
| Effetto Polizza dalle ore 24:00 del 31/10/2019 alle ore 24:00 del 31/10/2022 | | |
| Scadenza annuale del contratto 31/10/2020 | | |
| Frazionamento del premio in rate ANNUALE | | |

In base a quanto disposto dal Capitolato Speciale di Gara, si procede a incassare il premio sotto indicato per il periodo dal 31/10/2019 al 31/10/2020.

| GARANZIE PRESTATE | | | | PREMIO IMPONIBILE DI RATA | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------|
| INCENDIO | | | | € 1.414,27 | | | |
| FURTO | | | | € 1.414,27 | | | |
| CRISTALLI | | | | € 1.414,27 | | | |
| EVENTI NATURALI | | | | € 1.414,27 | | | |
| EVENTI SOCIOPOLITICI | | | | € 1.414,27 | | | |
| KASKO | | | | € 1.414,27 | | | |
| GARANZIE ACCESSORIE | | | | € 1.426,87 | | | |
| | | | | TOTALE IMPONIBILE | | € 9.912,49 | |
| | imponibile R.C.A. | imponibile C.V.T. | totale imponibile | imposte | S.S.N. | totale R.C.A. | TOTALE COMPLESSIVO |
| alla firma | € 0,00 | 9.912,49 | 9.912,49 | 1.324,01 | 0,00 | 0,00 | 11.236,50 |

Le garanzie sopra riportate si riferiscono esclusivamente alle Condizioni previste dal Capitolato Speciale di Gara.

La suddivisione dei premi è ad esclusivo uso interno di Amissima Assicurazioni S.p.A.

amissima ASSICURAZIONI S.p.A.
[Signature]



[Signature]
Direttore Generale
Dott. Massimo Braganti

IL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO IL 19.12.2019 E REGISTRATO A FOLGIO CASSA N.

L'INTERMEDIARIO

WILLIS TOWERS WATSON S.p.A.
[Signature]



| | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| Polizza Libro Matricola n. 821449969 | | |
| Agenzia NAPOLI GENERALE 1901 | | Cod.Ag. 001901 Sub. 001901000025 |
| Contraente AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA UDINE | | |
| Codice fiscale - Partita IVA 02801610300 | | |
| Indirizzo/Sede legale: VIA POZZUOLO, 330 | | |
| C.A.P. 33100 | Località UDINE | Provincia UD |
| Effetto Polizza dalle ore 24:00 del 31/10/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2019 | | |
| Scadenza annuale del contratto 31/12/2020 | | |
| Frazionamento del premio in rate ANNUALE | | |

In base a quanto disposto dalla "Condizione Speciale LIBMATR" delle Condizioni Assicurative, si procede a incassare il premio relativo ai veicoli assicurati, di cui all'allegato ELENCO, per il periodo dal 31/10/2019 al 31/12/2019.

| GARANZIE PRESTATE | | | | PREMIO IMPONIBILE DI RATA | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|--------------------|
| RCA | | | | € 0,00 | | | |
| COMPLEMENTARE AUTO | | | | € 0,00 | | | |
| INCENDIO | | | | € 232,48 | | | |
| FURTO | | | | € 232,48 | | | |
| CRISTALLI | | | | € 232,48 | | | |
| EVENTI NATURALI | | | | € 232,48 | | | |
| EVENTI SOCIOPOLITICI | | | | € 232,48 | | | |
| DISBRIGO PRATICHE AUTO | | | | € 0,00 | | | |
| Kasko/Kasko70 | | | | € 232,48 | | | |
| COLLISIONE | | | | € 0,00 | | | |
| RITIRO PATENTE | | | | € 0,00 | | | |
| PATENTE PROTETTA | | | | € 0,00 | | | |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE | | | | € 0,00 | | | |
| TUTELA LEGALE | | | | € 0,00 | | | |
| ASSISTENZA | | | | € 0,00 | | | |
| GARANZIE ACCESSORIE | | | | € 234,55 | | | |
| | | | | TOTALE IMPONIBILE | | € 1.629,43 | |
| | imponibile R.C.A. | imponibile C.V.T. | totale imponibile | imposte | S.S.N. | totale R.C.A. | TOTALE COMPLESSIVO |
| alla firma | € 0,00 | 1.629,43 | 1.629,43 | 217,66 | 0,00 | 0,00 | 1.847,09 |

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| IL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO IL | E REGISTRATO A FOGLIO CASSA N. | DEL |
| | L'INTERMEDIARIO | |



DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Polizza n. 821449969

Questo modello riporta gli estremi delle garanzie che vengono prestate in conformità alla normativa stampata sul modello contrattuale 60100 Ed. 06/2019 - Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario - che, con la firma di accettazione del documento stesso, il Contraente ha contestualmente, confermando di ben conoscere ed approvare.

amissima ASSICURAZIONI S.p.A.

[Firma]



Il Direttore Generale
dot. Massimo Braganti

Il pagamento del premio viene convenuto su base (frazionamento) e può essere pagato con le seguenti modalità: ANNUALE

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'Intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'Impresa o all'Impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'Intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'Impresa o all'Impresa medesima;
- c) per mezzo di sistemi di pagamento elettronici laddove il beneficiario è l'Intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'Impresa o all'Impresa medesima;
- d) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di anticiclaggio.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società, preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati personali, esprimendo la propria volontà in merito ai consensi ivi richiesti e le Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario.



Il Direttore Generale
dot. Massimo Braganti

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle "Condizioni di Assicurazione", stampate sul mod. contrattuale 60100 Ed. 06/2019: Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 4 - Aggravamento del rischio; Art. 12 - Adeguamento del premio; Art. 17 - Modalità per la denuncia dei sinistri R.C.A.; Art. 19 - Rinnovo del contratto; Art. 21 - Assicurazioni complementari; Art. 22 - Variazione del Contraente e/o dell'Assicurato; Art. 23 - Obblighi del Contraente dell'Assicurato in caso di sinistro; Art. 25 - Determinazione dell'ammontare del danno; Art. 29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti; Art. 30 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato; Art. 32 - Determinazione e liquidazione del danno a persone; Art. 35 - Rinnovo del contratto; Art. 91 - Denuncia di sinistro e scelta del legale; Art. 92 - Gestione del sinistro.



Il Direttore Generale
dot. Massimo Braganti

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Lotto 3

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI
VEICOLI

CIG 7897017894

Tra: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine
Partita I.V.A./C.F.: 02801610300
con sede in : Via Pozzuolo, 330 - 33100 - Udine (UD)

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.

si stipula la presente:

POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

Contraente: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine

Assicurato : Come da condizioni di polizza

Sede Legale : Via Pozzuolo, 330 - 33100 - Udine (UD)

Broker : Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31.10.2019

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2022

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12

Frazionamento: Annuale

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

| | |
|--|----|
| SEZIONE I - DEFINIZIONI | 4 |
| SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | 6 |
| Art. 1: Durata e impostazione del contratto..... | 6 |
| Art. 2: Gestione del contratto | 6 |
| Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede | 7 |
| Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni | 7 |
| Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente | 7 |
| Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto..... | 7 |
| Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari | 8 |
| Art. 8: Denuncia dei sinistri..... | 8 |
| Art. 9: Facoltà di recesso | 9 |
| Art. 10: Trattamento dei dati..... | 9 |
| Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa..... | 9 |
| Art. 12: Assicurazione per conto di chi spetta | 9 |
| SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL' ASSICURAZIONE..... | 10 |
| Art. 1: Beni assicurati | 10 |
| Art. 2: Oggetto dell'assicurazione | 10 |
| Art. 3: Esclusioni..... | 10 |
| Art. 4: Determinazione dell'ammontare del danno – Altre assicurazioni | 11 |
| Art. 5: Procedure per la valutazione del danno - Controversie | 11 |
| Art. 6: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo | 11 |
| Art. 7: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede..... | 11 |
| Art. 8: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese..... | 12 |
| Art. 9: Disposizione finale | 12 |
| SEZIONE IV - MASSIMALE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO | 13 |
| CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA..... | 13 |

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Azienda Assicurata, Azienda aderente, Azienda o Contraente; l'Azienda _____;

Attività delle Aziende aderenti: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e che rimane a carico dell'assicurato;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1^a immatricolazione dalle quotazioni Eurotax colore giallo (o altra pubblicazione di analogo diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli *optional*, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optional: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata e impostazione del contratto

Per ogni Azienda assicurata, verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente capitolato e quelle economiche di ogni Azienda assicurata.

Ciascun documento riporterà, per ciascuna Azienda, i corrispondenti capitali, la data di decorrenza e di scadenza della garanzia, nonché l'importo del premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verrà sottoscritta dalla Azienda assicurata.

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà della Società recedere dai contratti in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata a tutte le singole Aziende assicurate – e anticipata a mezzo telefax – almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito esercitare il recesso / disdetta nei confronti di singole Aziende.

E' altresì facoltà delle Aziende recedere dai contratti, in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla Società – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, purché tale recesso / disdetta venga esercitato contemporaneamente, ovvero all'unanimità, da tutte le Aziende assicurate.

É inoltre facoltà dell'Azienda notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Si intende espressamente escluso il tacito rinnovo, ma è prevista per le Aziende la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi, previo accordo tra le parti, purché tale facoltà venga esercitata contemporaneamente, ovvero all'unanimità, da tutte le Aziende assicurate.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, le Aziende e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente e le Aziende, e riconosce un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente e/o delle Aziende di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Coesistenza di altre assicurazioni

Le Aziende e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, le Aziende e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Azienda.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Cod. Civ., il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 8: Denuncia dei sinistri

Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne denuncia all'Azienda, che provvederà al suo inoltro alla Società, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazione dell'Azienda ne è venuto a conoscenza.

In caso di sinistro l'Azienda si impegna a fornire dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio di appartenenza dell'assicurato, che esso si trovava in missione per conto e su autorizzazione dell'Azienda con uso del mezzo proprio.

La denuncia inoltrata dall'Azienda conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.

L'Azienda è esonerata dall'obbligo della preventiva identificazione dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di questi elementi e per il computo del premio faranno fede i registri o altri documenti equipollenti tenuti dall' Azienda, sui quali quest'ultima si impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta o missione,
- b) generalità del soggetto autorizzato alla trasferta o missione ovvero all'uso del veicolo proprio per lo svolgimento dell'incarico,
- c) numero dei chilometri percorsi.

La Società fornirà annualmente al Contraente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell'assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

È facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.

Art. 9: Facoltà di recesso - ABROGATO

Art. 10: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del Cod. Civ..

Art. 12: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Beni assicurati

I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà delle Aziende, o alla stessa in uso o locazione, utilizzati dai:

1. dipendenti, direttori e dirigenti dell' Azienda di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell' Azienda stessa;
2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi (quali ad esempio il Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Scientifico) e/o Organismi Istituzionali e/o del Comitato Etico, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;
3. soggetti a rapporto convenzionale appartenenti alle categorie per le quali, in base ai corrispondenti AA.CC.NN., viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2: Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli;
- b) urto contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada;
- e) eventi socio politici ed atti vandalici;
- f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti;
- g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso), rapina ed estorsione;
- h) eventi naturali;
- i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi;
- j) traino passivo del veicolo.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli *optional* e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza dell'importo per evento indicato alla Sezione IV, le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.

Art. 3: Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- b) se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
- c) se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all'art. Beni assicurati, salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- ◇ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
-

- ◇ conseguenti a traino attivo, manovre a spinta od a mano, circolazione "fuori strada", non dovuti a situazioni di necessità
- ◇ derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
- ◇ conseguenti allo stato di grave incuria del veicolo
- ◇ verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
- ◇ verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività delle Aziende.

Art. 4: Determinazione dell'ammontare del danno – Altre assicurazioni

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
 - b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero,
- fino alla concorrenza dell'importo indicato alla Sez. IV, per ciascun veicolo interessato dal sinistro.

Dall'indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia il Contraente è esonerato, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.

Art. 5: Procedure per la valutazione del danno - Controversie

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall'assicurato ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 6: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Poiché il Contraente stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l'indennizzo dovuto direttamente all'avente diritto.

Art. 7: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.

Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Azienda fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.

Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 8: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine *Società* indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 9: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente)

SEZIONE IV - MASSIMALE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

| | |
|---|---------------------------------|
| Limite di indennizzo | € 50.000,00 per sinistro |
| Sottolimito Traino o recupero del veicolo | € 500,00 per sinistro |
| Sottolimito Noleggio di un veicolo sostitutivo | € 500,00 per sinistro |
| Franchigia per sinistro | Nessuna |

CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA

| Azienda | Preventivo km | €/km | Premio imp.le annuo € |
|---|----------------------|-------------|------------------------------|
| Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine | 300.000 | 0,033 | 9.900,00 |
| Totale | | | 9.900,00 |
| Imposte (13,50%) | | | 1.336,50 |
| Totale premio lordo annuo | | | 11.236,50 |
| | | | |